

Gen. 7706/05
6352/05



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa
M.L.Padova, nella causa iscritta al n.6319/2002 R.G., avente ad
oggetto lo scioglimento di una comunione ordinaria promossa da

[REDACTED], con l'avv.
[REDACTED]

- ATTRICE -

CONTRO

[REDACTED], via G. [REDACTED]
note a [REDACTED] E note a [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED],
entrambi con l'avv. [REDACTED]

- CONVENUTI -

E [REDACTED], con sede in [REDACTED], via [REDACTED]
[REDACTED], incorporante di [REDACTED] con sede in
[REDACTED]
[REDACTED], con sede in Napoli, via [REDACTED]
[REDACTED], con sede in
[REDACTED], via [REDACTED]

[REDACTED], con sede in [REDACTED]
[REDACTED] n. 19
[REDACTED] spa, con sede in [REDACTED]
[REDACTED] n. 156
[REDACTED] S. MERCHETTI, già [REDACTED], con sede in
[REDACTED]
[REDACTED], già [REDACTED], con sede in
[REDACTED]
[REDACTED], con sede in [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], già [REDACTED] con sede
in [REDACTED]

- CONVENUTI CONTUMACI -

All' udienza del 30.06.05, previa discussione orale ex art.281 sexies
cpc, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
P. Q. M.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:

- 1) dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria al 50%
esistente tra i sigg.ri [REDACTED] da un lato ed i coniugi
[REDACTED] e [REDACTED] dall'altro, avente ad
oggetto l'appartamento sito in [REDACTED], via [REDACTED] piano 3°;
- 2) assegna ai convenuti coniugi [REDACTED] e [REDACTED] la porzione del
50% dell'immobile sopra descritto di proprietà del sig.
[REDACTED] e catastalmente censito al N.C.E.U. al foglio
[REDACTED] - mappale [REDACTED] - Piano [REDACTED], cat. [REDACTED] cl. [REDACTED], vani [REDACTED] -
R.C. £. [REDACTED]; subordinando il trasferimento della
proprietà al pagamento - da parte degli assegnatari - del valore
corrispettivo di detta porzione, determinato in € [REDACTED];

- 3) dispone che detto prezzo venga versato su libretto postale intestato alla procedura esecutiva n. R.E. 25500 pendente dinanzi al Tribunale di Milano;
- 4) ingiunge a **[redacted]** di rilasciare la porzione immobiliare assegnata ai coniugi **[redacted]** e **[redacted]** nella loro piena disponibilità;
- 5) ordina al competente Ufficio del Territorio – con esonero da ogni responsabilità al riguardo – di provvedere alla trascrizione della presente sentenza e di cancellare limitatamente al bene venduto le seguenti trascrizioni:
 - a) trascrizione dell'atto di citazione di cui alla nota in data 14.11.2002 – n°. presentazione **[redacted]** – n°. Reg. Gen. **[redacted]** – n°. Reg. Part. **[redacted]**;
 - b) pignoramento 10/06/1988 nn. **[redacted]**;
 - c) pignoramento 17/11/1988 nn. **[redacted]**;
 - d) pignoramento 24/02/1989 nn. **[redacted]**;e le seguenti iscrizioni:
 - e) ipoteca giudiziale 10/06/1987 nn. **[redacted]**;
 - f) ipoteca giudiziale 10/07/1987 nn. **[redacted]**;
 - g) ipoteca giudiziale 24/06/1987 nn. **[redacted]**;
 - h) ipoteca giudiziale 06/02/1988 nn. **[redacted]**;
- 6) condanna il convenuto **[redacted]** a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € **[redacted]** = per spese, € **[redacted]** = per diritti ed € **[redacted]** = per onorari, oltre accessori di legge;
- 7) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra **[redacted]** ed i coniugi **[redacted]**;
- 8) pone a carico solidale delle parti **[redacted]** da un lato e Dacquino-Pellin dall'altro le spese di CTU come già liquidate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE



Il presente giudizio trova il suo presupposto storico e giuridico nella procedura esecutiva instaurata dinanzi al Tribunale di Milano nei confronti del sig. [REDACTED]. Poiché il debitore esecutato era proprietario al 50% dell'immobile sito in [REDACTED], è stato proposto giudizio divisionale al fine di addivenire allo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra il predetto debitore esecutato ed i coniugi [REDACTED], onde poi consentire ai creditori procedenti di soddisfarsi sulla porzione di pertinenza esclusiva del loro debitore.

E' stata disposta ed espletata CTU al fine della valorizzazione del bene immobile soggetto per la metà alla procedura esecutiva. Le valutazioni compiute dal CTU appaiono condivisibili in quanto adeguatamente motivate ed in ogni caso non contestate da alcuna delle parti costituite.

Essendo l'immobile oggetto di causa non comodamente divisibile in natura, i convenuti coniugi [REDACTED] hanno chiesto l'assegnazione in loro favore della porzione di pertinenza del sig. [REDACTED] dichiarandosi disponibili al pagamento del 50% del valore complessivo dell'immobile, in conformità alla valutazione compiuta dal CTU.

Attesa la mancata contestazione delle altre parti sull'istanza di assegnazione ed in considerazione del fatto che - per costante giurisprudenza - la vendita all'incanto del bene - in quanto penalizzante per i condividenti - deve essere considerata come soluzione residuale, l'istanza di assegnazione va accolta.

Peraltro il trasferimento della proprietà della porzione de qua va subordinato all'effettivo versamento del corrispettivo di € [REDACTED] da parte degli assegnatari. Essendo pendente la procedura di esecuzione forzata nei confronti del debitore sig. [REDACTED] l'intero importo del corrispettivo predetto va messo a disposizione della procedura esecutiva.

Poiché il presente giudizio divisionale risponde ad un interesse anche dei convenuti [REDACTED], si ritiene sussistano le condizioni per



compensare integralmente tra gli stessi e [REDACTED] le spese di lite.


Quanto al rapporto processuale tra [REDACTED] e gli altri partecipanti al giudizio, il primo va condannato a rimborsare ad essi le spese processuali.

Le spese di CTU vanno poste a carico solidale del [REDACTED] da un lato e dei coniugi [REDACTED] dall'altro.

Milano, 30.6.05.

Il Giudice

U. L. Pastore



Ente: Tribunale di Milano

Data: 30/06/2005

Numero: 7706

Intestazioni: Divisione

Contenuto: divisione; divisione giudiziale e convenzionale; comoda divisibilità; fattispecie